



## ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Pro Loco Povo

In data 13 gennaio 2026, presso Piazzetta Carlo Merler 5, Povo, Trento, alle ore 20.30, si sono riuniti come da elenco in calce al presente documento, i soci fondatori della Pro Loco Povo.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Ciresa Giovanni, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Cagnol Daniele, quale segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e delinea gli obiettivi comuni.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.

### Art.1 – Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Pro Loco Povo APS". L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Trento, Via Madonna della Corona, n. 19, ed ha durata illimitata. Essa opera nel territorio del comune in cui ha sede, nella frazione di Povo

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

### Art.2 – Scopi e attività

2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico della frazione di Povo che si trova nel Comune di Trento e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);

  
Firma su delega del Direttore Provinciale

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).

2.3 E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

### **Art.3 - Norme sull'ordinamento interno**

3.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

3.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### **Art.4 - Diritti e doveri degli associati**

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 2 del presente Statuto;
- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.

4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

- 4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
- 4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.5 - Procedura di ammissione**

5.1 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

#### **Art.6 – Sono Organi dell'associazione**

- 6.1 Sono organi della Pro Loco:
- l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente
  - l'Organo di Controllo, ove istituito;
  - il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
  - il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
  - il Presidente Onorario, ove istituito.
- 6.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

#### **Art.7 Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

7.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

7.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art.8 - Statuto**

8.1 Dopo lettura integrale dello stesso, i presenti approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell'Associazione, il quale contiene le norme relative al funzionamento e all'amministrazione dell'ente.

8.2 Lo Statuto viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

#### **Art.9 - Composizione del primo Consiglio Direttivo**










9.1 I presenti, che costituiscono il primo nucleo di associati, stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 9 membri, e nominano a farne parte le seguenti persone:

- Bolzon Lorenzo
- Bonomi Ilaria
- Cagol Daniele
- Campisi Emiliano
- Ciresa Giovanni
- Ferrandi Nicola
- Floretta Michele
- Pinto Federica
- Tonezzer Alessandro

Luogo e data: Povo (TN), 13 gennaio 2026



Letto, approvato e sottoscritto

Nome e cognome del fondatore	Luogo di nascita	Data di nascita	FIRMA
FEDERICA PINTO	ROMA	29-11-79	
EMILIANO CAMPI SI	TN	03/08/96	
NICHELE FLORETTA	TRENTO	26/04/79	
GIOVANNI CIRESA	TRENTO	21/11/1991	
MARTINO CIRESA	TRENTO	03/08/1990	
Daniele Cogol	Trento	27/01/1991	
ALESSANDRO TONETTO	Trento	01/02/1974	
NICOLA FERRANDI	TRENTO	21/05/1978	
LORENZO BOLZON	TRENTO	23/08/1998	
ILARIA BONDI	RIVA DEC GARDA	17/11/1994	